

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

**Deliberazione prot. 22239/A1903A del 7 marzo 2019.**

**Comune di Vinovo – Società Campi di Vinovo Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e dell’art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Conferenza dei Servizi del 20 febbraio 2019.**

Premesso che:

il giorno 20 del mese di febbraio 2019 alle ore 10,45 circa si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 12692/A1903A del 11/02/2019;

in data 27 novembre 2018, pervenuta in Regione Piemonte in data 21 dicembre 2018, la Società Campi di Vinovo Spa, ha presentato all’Amministrazione comunale di Vinovo la richiesta di ridefinizione del centro commerciale sequenziale Comparto E del Parco Commerciale “Mondojuve”, tipologia G-CC1 di mq. 6.000 (autorizzato con DCS n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 e ridefinito con DCS n. 14228/DB1607 del 16/11/2011), settore non alimentare, ubicato in Via Debouche’/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo, in applicazione dell’art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i..

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20/02/2019, dopo una breve discussione, ha espresso, all’unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all’istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale Comparto E del Parco Commerciale “Mondojuve”, tipologia G-CC1 di mq. 6.000, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 per l’attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 6.000, come modificato dal Comune di Vinovo in applicazione dell’art. 15 commi 9 e 10bis della DCR n. 59/06, n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 di ridefinizione del medesimo centro, n. 14810/DB1607 del 19/12/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo e nella determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire dei centri commerciali C ed E ubicati nel territorio del Comune di Vinovo, che ha recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della DGR n. 26-4232 del 30/07/2012 per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell’attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;
- di prevedere il ritiro, da parte dell’Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista

dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

- di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della medesima localizzazione L2, nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. n. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi;
- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i.. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Vinovo;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, espresso con nota prot. n. 13373 del 12/02/2019;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 16 del 31/10/2017 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

viste le DCS n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 e n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Campi di Vinovo Spa rispettivamente per la realizzazione e per la ridefinizione del centro commerciale di mq. 6.000, Comparto E del Parco Commerciale "Mondojuve, ubicato in Via Debouche'/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo;

vista la DCC n. 55 del 26/07/2006 di approvazione del PEC di Vinovo e successive varianti;

visto l'Accordo di Programma firmato nel 2006 e successive modifiche ed integrazioni tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Nichelino e Vinovo e società Campi di Vinovo Spa, per la realizzazione delle opere di viabilità;

vista la DCS n. 14810/DB1607A del 18/11/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo;

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza" relativo al Parco Commerciale "Mondojuve";

vista la determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire dei centri commerciali C ed E ubicati nel territorio del Comune di Vinovo;

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

vista la LR n. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1) di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale Comparto E del Parco Commerciale "Mondojuve", tipologia G-CC1 di mq. 6.000 (autorizzato con DCS n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 e ridefinito con DCS n. 14228/DB1607 del 16/11/2011), settore non alimentare, ubicato in Via Debouche'/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i, avente le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale di 6.000, composto da:  
1 M-SE4 di mq. 2400

1 M-SE3 di mq. 1600  
1 M-SE3 di mq. 1000  
1 M-SE3 di mq. 1000

b) superficie complessiva del centro commerciale: mq. 7.523,85

c) fabbisogno parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale (G-CC1) con superficie di vendita pari a mq 6.000, che deve essere non inferiore a n. 270 posti auto corrispondente a mq. 7.020 di cui almeno il 50% pubblici secondo quanto disposto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 3.762, in relazione al 50% della superficie utile lorda nel rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree di carico e scarico merci;

2) di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

facendo salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 6.000, come modificato dal Comune di Vinovo in applicazione dell'art. 15 commi 9 e 10bis della DCR n. 59/06, n. 14228DB1607 del 16/11/2011 di ridefinizione del medesimo centro, n. 14810/DB1607 del 19/12/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo e nella determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire dei centri commerciali C ed E, ubicati nel territorio del Comune di Vinovo, che ha recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della DGR n. 26-4232 del 30/07/2012 per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

3) di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della medesima localizzazione L2, nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. n. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi;

4) di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che lo stesso sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114;

5) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Vinovo (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente del Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)